

←ASN-Cisl

(Con modifiche approvate dal VI Congresso Confederale
17-20 luglio 1969)

CAP. I
PRINCIPI E SCOPI

Art. 1

E' costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) con sede in Roma.

Art. 2

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi la Società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi della organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione della unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo della attività economica;

c) l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;
sul piano internazionale, mediante:

a) la solidarietà internazionale dei Sindacati lavoratori liberi e democratici;

b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le orga-

nizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e la assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi ed ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Art. 3

La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- rappresentare l'organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale e internazionale tra le Associazioni di categoria;
- programmare e gestire la formazione dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli dell'Organizzazione degli indirizzi confederali;
- regolare i rapporti tra organismi orizzontali provinciali e organismi verticali (nazionali e provinciali) e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:

sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto di decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali;

sulle USP, per promuoverne l'efficienza:

- rappresentare le Federazioni di categoria o organismi similari confederati o su richiesta dei medesimi ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni ;

- b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
- c) dinanzi alle istituzioni od organizzazioni internazionali.

Le specifiche competenze decisionali sono definite ai successivi articoli 17, 20, 23.

CAP. II COSTITUZIONE

Art. 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari che, ispirandosi, nel loro Statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 2, siano stati ammessi secondo le procedure di cui all'articolo 6.

Esse conservano, nel quadro dello Statuto della Confederazione, la loro intera autonomia.

Gli organismi provinciali delle Federazioni hanno l'obbligo di far parte in sede provinciale dell'organo territoriale della Confederazione, Unione Sindacale Provinciale.

Spetta alle Federazioni ed organismi similari:

- promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro e ai vari livelli categoriali;
- attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una larga formazione sindacale;
- studiare e proporre soluzioni ai problemi economici e sociali settoriali, nel quadro delle indicazioni confederali;
- procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli di competenza;
- esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni categoriali in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni di organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di poteri pubblici;
- promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli della Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Per le azioni intercategoriali o di solidarietà, deve essere sentito il parere della Segreteria Confederale la quale può sottoporre le decisioni prese, a norma dei rispettivi Statuti, dagli organi direttivi delle Federazioni di categoria o organismi similari interessati, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbano culminare in scioperi a carattere nazionale, regionale, provinciale, la cui durata, anche se determinata, sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere richiesto il preventivo parere rispettivamente alla Segreteria Confederale o alla Segreteria della Unione competente per territorio.

Art. 5

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni Sindacali Provinciali. Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente art. 3.

Ad esse spetta inoltre assumere, d'intesa con gli organismi nazionali com-

petenti e solo nel caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale, per promuovere la costituzione o ricostituzione dell'organismo provinciale di categoria oppure fornire assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

La loro attività è regolata dal presente Statuto.

Le Unioni Provinciali si articolano in Unioni mandamentali, zonali e comunali secondo l'esigenza delle singole provincie.

Ammissioni - Radiazioni

Art. 6

Le Federazioni di categoria o organismi simili, che intendono aderire alla Confederazione, devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;

d) dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi simili hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano a uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Consiglio Generale, scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 7

Le singole Federazioni di categoria o organismi simili aderenti debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La Segreteria Confederale ha facoltà di verificare le denunce.

Art. 8

Le radiazioni delle Federazioni di categoria o organismi simili, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale dopo scaduti i termini per il ricorso previsti dall'ultimo capoverso del presente articolo. In caso di grave infrazione delle norme statutarie, la Segreteria Confederale può deliberare la sospensione delle Federazioni di categoria e organismi simili, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi di urgenza.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla comunicazione, e in seconda istanza al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento.

Art. 9

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni di categoria o organismi simili dimissionari, sospesi o radiati, rimangono acquisite alla Confederazione.

Art. 10

L'ammissione dei Sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione e convalidata dal Comitato Esecutivo Confederale. Contro la mancata convalida è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Generale.

CAP. III ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 11

Sono organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Confederale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria Confederale
- 5) il Collegio dei Sindaci
- 6) il Collegio dei Proviviri.

Il Congresso Confederale

Art. 12

Il Congresso Confederale è l'organo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

A metà del periodo intercorrente tra due Congressi ha luogo un'Assemblea Generale dei quadri delle Organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività dell'Organizzazione.

La periodicità dei Congressi di Federazione nazionale e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati provinciali di categoria. Le Unioni Provinciali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Art. 13

Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive organizzazioni di categoria e territoriali. Nella composizione deve essere data la preminenza ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri elettivi del Consiglio Generale, i rappresentanti regionali, i Segretari responsabili in carica delle Federazioni di categoria o organismi simili e i Segretari responsabili di categoria non rieletti nell'ultimo Congresso di categoria.

Art. 14

Partecipano al Congresso Confederale le Federazioni di categoria od organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali che sono in regola con il tessera-mento confederale.

Art. 15

L'ordine del giorno del Congresso Confederale è fissato dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Confederale, e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Gli organi periferici non rappresentati nel Consiglio Generale possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno, nel termine di quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Generale me-desimo.

Art. 16

Il Congresso Confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria; decide definitivamente sui ricorsi riguardanti le radiazioni di cui all'art. 8; elegge i membri elettivi del Consiglio Generale; elegge il Collegio dei Sindaci e quello dei Probi-viri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale

Art. 17

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Elege nel suo seno: prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in Sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Confederale sottoporrà al Congresso, nonché il bilancio della Confederazione. Approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi di competenza della Confederazione, ratifica i bilanci degli Enti della CISL.

Convalida le ammissioni e le radiazioni di cui agli articoli 6 e 8, e delibera sui ricorsi di cui all'articolo 20 e, in prima istanza, sui ricorsi di cui all'articolo 8. Emanava il Regolamento della Confederazione.

Art. 18

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Confederale.

Art. 19

Il Consiglio Generale è così costituito:

- a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo similare, nella persona del dirigente responsabile, comunque denominato;
- b) da rappresentanti per ogni Federazione nazionale di categoria od organismo similare, fino a due secondo la tabella allegata, eletti in sede di Congresso Confederale dai delegati delle rispettive Federazioni;
- c) da un rappresentante per ogni regione, o provincia a statuto autonomo, nella persona del Coordinatore Regionale;
- d) da rappresentanti per ogni regione, o provincia a statuto autonomo, fino a due secondo la tabella allegata, eletti in sede di Congresso Confederale dai delegati delle Unioni Provinciali delle rispettive regioni;
- e) da 30 membri eletti dal Congresso. Possono essere eletti tutti i soci della CISL, tranne coloro che sono già componenti a norma delle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio Generale il Presidente dell'Istituto Nazionale Assistenza Sociale, il Presidente dell'Istituto Addestramento Lavoratori, il Presidente dell'Ente Turistico Sociale Italiano e il Presidente del Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso secondo le lettere b), d), e), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Il Comitato Esecutivo

Art. 20

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale. Delibera le ammissioni e le radiazioni delle organizzazioni.

Decide in materia di inquadramento dei Sindacati e nei conflitti di competenza tra Federazioni nella attribuzione di Sindacati o di gruppi di lavoratori. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'o.d.g..

Nomina il Direttore del periodico ufficiale della Confederazione "Conquiste del Lavoro".

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Art. 21

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da ventisei membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale

Art. 22

La Segreteria Confederale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) da Segretari;
- d) da Vice Segretari;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari e dei Vice Segretari secondo le esigenze funzionali.

Art. 23

La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Confederale, quello relativo all'Amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica o finanziaria comunque promossa e gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria Confederale predispone per il Congresso la relazione morale della Confederazione e il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'art. 17.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente fra le Organizzazioni aderenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale; i Vice Segretari coadiuvano i Segretari e li sostituiscono.

CAP. IV INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

Art. 24

Le cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria Nazionale di Federazione nazionale di categoria o di organismi simili e della Segreteria di Unione Provinciale sono incompatibili fra di loro.

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei Partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle Assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive della Confederazione a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:

- incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale e comunale;
- mandati alle Assemblee legislative nazionali (Camera e Senato), regionali ed ai Consigli provinciali e comunali;
- incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali e comunali dei Partiti, movimenti e formazioni politiche ed Associazioni che svolgono atti-

vità interferenti con quella sindacale.

Gli organi esecutivi ai vari livelli (confederale, federale, unionale di Provincia) sono competenti a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente la esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia del Sindacato.

Art. 25

I funzionari componenti di organi direttivi di organismi sindacali non partecipano alle sedute nelle quali viene deciso il trattamento economico del personale che presta la propria opera negli uffici sindacali.

Art. 26

I soci, coi requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti, possono accedere agli organi direttivi, alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni.

L'elezione a membro di organi direttivi od esecutivi di qualsiasi grado non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

Qualora per un membro di organi direttivi od esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua nomina, di un rapporto di impiego con la organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a membro di organi direttivi od esecutivi.

Art. 27

Non esiste incompatibilità per la elezione di un dirigente ad altre cariche direttive. Però chi viene eletto a due o più cariche tra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla nomina alle cariche successive. In caso di inadempienza, gli organi competenti dichiareranno l'eletto decaduto dalle cariche alle quali venne nominato successivamente alla prima conferitagli.

I funzionari dell'Organizzazione a qualsiasi livello, coi requisiti e la condizione previsti dall'art. 26, 1° comma, sono eleggibili agli organi direttivi. Una volta eletti, devono optare fra l'impiego in atto con l'Organizzazione e la carica sindacale, con le procedure di cui al precedente comma.

Art. 28

Qualora un Segretario di Federazione o di organismo similare di categoria venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto membro del Consiglio Generale.

CAP. V IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 29

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

I sindaci non possono far parte di organi deliberati centrali e periferici della organizzazione. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco confederale con quella di Sindaco delle Federazioni di categoria e organismi similari e delle Unioni Sindacali Provinciali.

E' altresì incompatibile la carica di Sindaco con qualsiasi carica di Partito o movimento politico, nonché con la carica di membro del Parlamento o di membro di Consiglio regionale o di Consiglio provinciale o di Consiglio comunale.

CAP. VI I COLLEGI DEI PROBIVIRI

Art. 30

I Collegi dei Probiviri della Confederazione, delle Organizzazioni categoriali nazionali direttamente affiliate alla CISL delle Unioni Sindacali provinciali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli e gli organismi stessi, in ottemperanza alle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento.

I Collegi dei Probiviri sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Art. 31

La competenza dei Collegi suddetti si esplica in prima istanza come segue:

a) per i conflitti di natura territoriale la pertinenza è del Collegio dei Probiviri delle Unioni;

b) per le controversie di natura categoriale la pertinenza è del Collegio dei Probiviri delle Federazioni e dei Sindacati affiliati alla CISL.

Oltre ai compiti previsti per i Collegi categoriali e unionali, il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi suddetti.

Art. 32

I Collegi dei Probiviri sono composti ciascuno di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal competente Congresso.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti della Confederazione, degli organismi nazionali, delle Unioni provinciali.

E' incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quella

di Proviviro di un altro.

E' altresì incompatibile la carica di Proviviro con qualsiasi carica di Partito o movimento politico, nonché con la carica di Membro del Parlamento o di Membro di Consiglio regionale o di Consiglio provinciale o di Consiglio comunale.

Art. 33

I Collegi dei Proviviri possono comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalla carica;
- la sospensione da tre a dodici mesi;
- l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza degli organi di magistratura interna, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza degli organi esecutivi, ma per i quali è richiesta la ratifica del competente Collegio dei Proviviri.

CAP. VII IL COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 34

In ogni regione, o provincia a statuto autonomo, il coordinamento delle attività sindacali ed organizzative aventi riflessi regionali è affidato al Coordinatore Regionale.

La sua attività si esplica secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 35

Il Coordinatore Regionale è eletto, in sede regionale, dai Segretari Generali delle Unioni Sindacali Provinciali della regione stessa, nella persona di un Segretario Generale di Unione Provinciale.

Può eccezionalmente essere eletto anche un dirigente che non rivesta tale carica.

Art. 36

Il finanziamento delle attività di coordinamento regionale è a carico, in parti uguali, delle Unioni provinciali e della Confederazione mentre la gestione amministrativa è autonoma.

CAP. VIII FINANZA

Art. 37

Il contributo è raccolto per mezzo di una tessera confederale obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi professione o categoria appartengano. Le modalità della riscossione sono fissate dal regolamento.

Art. 38

Può essere costituita una Cassa Confederale di solidarietà avente per scopo di sostenere le casse delle singole associazioni aderenti.

Le condizioni del funzionamento e finanziamento sono fissate dal Regolamento.

CAP. IX PATRIMONIO

Art. 39

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni Sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sottoforma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 40

La Confederazione risponde di fronte ai terzi e alla Autorità Giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Confederale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Art. 41

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 42

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

CAP. X ENTI DELLA CISL

Art. 43

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, I.N.A.S., è l'ente di assistenza della C.I.S.L..

Il Consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Sindaci nel numero previsto

dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Istituto è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale, il quale, su proposta della Segreteria Confederale fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo assistenziale.

Art. 44

L'Istituto Addestramento Lavoratori, I.A.L. è l'Istituto della C.I.S.L. per l'istruzione professionale.

Il Consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Istituto è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale, il quale, su proposta della Segreteria Confederale fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo dell'istruzione professionale.

Art. 45

L'Ente Turistico Sociale Italiano, E.T.S.I., è l'Istituto della C.I.S.L. per le attività di turismo sociale.

Il Consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Ente è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo del turismo sociale.

Art. 46

Il Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola, CENASCA, è l'istituto della CISL per le attività di cooperazione agricola.

Il Consiglio Generale della CISL nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sulla attività svolta.

Il Presidente dell'Ente è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale il quale, su proposta della Segreteria Confederale fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo della cooperazione agricola.

CAP. XI
SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE E
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 47

Le modifiche allo Statuto Confederale possono essere proposte soltanto dalle Federazioni nazionali di categoria od organismi simili e dalle Unioni provinciali su deliberazione dei propri organi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Confederale almeno venti giorni prima della convocazione del Congresso Confederale.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Confederale decide il Consiglio Generale.

A tale scopo la Segreteria Confederale convocherà il Consiglio Generale entro i dieci giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio Generale sono impegnative se assunte a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei presenti alla sessione del Consiglio.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso Confederale, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso Confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 48

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibera la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

CAP. XII
ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 49

Le Federazioni di categoria od organismi simili e le Unioni Sindacali Provinciali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

TABELLA RAPPRESENTANTI CATEGORIALI

Abbigliamento e Tessili (FILTA)	2
Alimentari (FULPIA)	1
Chimici (FEDERCHIMICI)	1
Costruzioni (FILCA)	1
Metalmeccanici (FIM)	2
Salariati e Braccianti (FISBA)	2
Mezzadri e Coltivatori Diretti (FEDERCOLTIVATORI)	1
Commercio (FISASCAT)	1
Enti Locali (FIDEL)	1
Ospedalieri (FISO)	1
Parastatali (FEDERPUBBLICI)	1
Postelegrafonici (SILP)	1
Agenzie e Uffici Postali (SILULAP)	1
Scuola Elementare (SINASCEL)	1
Statali (FILS)	1
Autoferrotranvieri (FENLAI)	1
Elettrici (FLAEI)	1
Pensionati	2
<i>Poligrafici e Cartai</i> (FEDERLIBRO)	1
<i>Trasporti</i> (FILTAT)	1
<i>Ferrovieri</i> (SAUFI)	1

TABELLA RAPPRESENTANTI REGIONALI

Piemonte	1
Liguria	1
Lombardia	2
Veneto	1
Emilia	1
Toscana	1
Lazio	1
Campania	1
Puglie	1
Sicilia	1
<i>Friuli - Venezia Giulia</i>	1